



Bruxelles, 20 maggio 2015
(OR. en)

8977/15

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0340 (COD)**

**TELECOM 121
CONSOM 83
MI 321
CODEC 733**

NOTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | presidenza |
| Destinatario: | delegazioni |
| n. doc. prec.: | 8850/15 TELECOM 114 CONSOM 80 MI 311 CODEC 716 |
| n. doc. Comm.: | 17344/12 TELECOM 250 CONSOM 155 MI 811 CODEC 2936 |
| Oggetto: | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici – <i>Relazione sull'andamento dei lavori</i> |

La presente relazione, elaborata sotto la responsabilità della presidenza lettone, descrive i lavori finora svolti dagli organi preparatori del Consiglio e riporta lo stato di avanzamento dell'esame della proposta in oggetto.

INTRODUZIONE

1. In data 3 dicembre 2012 la Commissione ha adottato la proposta di *direttiva del PE e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici*¹, avente come base giuridica l'articolo 114 del TFUE. La proposta è finalizzata al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le prescrizioni in materia di accessibilità del web per i siti web degli enti pubblici, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno.
2. Dopo una prima presentazione della proposta e della relativa valutazione d'impatto nel gennaio 2013, il gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" del Consiglio ha discusso la proposta durante la presidenza irlandese. Nella sua relazione sull'andamento dei lavori², tale gruppo ha evidenziato le principali questioni sollevate dalle delegazioni, ossia l'uso di norme, l'ambito di applicazione, la base giuridica e i costi e benefici dell'attuazione della proposta. Una relazione della presidenza greca ha fatto il punto dello stato di avanzamento del fascicolo nel maggio 2014.³ Le discussioni sul fascicolo sono proseguite sotto la presidenza italiana, come illustrato nella relazione elaborata da quest'ultima sull'andamento dei lavori⁴.
3. I ritardi nell'adozione della norma europea hanno impedito di compiere progressi riguardo al fascicolo, essendo state le ulteriori discussioni sospese fino all'adozione di tale norma.
4. Nel Parlamento europeo era stato nominato relatore Jorgo Chatzimarkakis (IMCO). Prima del termine della legislatura, il PE uscente ha adottato la sua posizione in prima lettura il 26 febbraio 2014.⁵ Nel nuovo PE è stata nominata relatrice Dita Charanzova (IMCO).

¹ Doc. 17344/12

² Doc 10089/13

³ Doc. 10016/14.

⁴ Doc. 15512/14.

⁵ Doc. 6835/14.

SITUAZIONE DEI LAVORI AL CONSIGLIO

1. Durante il semestre di presidenza lettone, nel corso di varie riunioni del Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" si sono discussi approfonditamente numerosi testi riveduti⁶ proposti dalla presidenza. Sulla base delle discussioni dei mesi scorsi, la presidenza ha elaborato la presente relazione sull'andamento dei lavori per informare i ministri dello stato della proposta e attirare la loro attenzione sulle questioni che richiederanno ulteriore discussione. La presente relazione dovrebbe essere letta in collegamento con le relazioni presentate dalle presidenze irlandese, greca e italiana di cui al punto 2, dato che molte questioni sollevate in tali relazioni restano valide.
2. Le discussioni durante la presidenza lettone si sono concentrate sull'ambito di applicazione della proposta, tenendo conto del fatto che l'ambito di applicazione della proposta iniziale della Commissione era limitato ai servizi online basati su siti web e forniti da enti pubblici, mentre l'esito delle discussioni in sede di Consiglio è stato invece a favore di un'estensione dell'ambito di applicazione, in modo da coprire gran parte dei siti web degli enti pubblici e dei contenuti da essi forniti.
3. Per quanto riguarda le prescrizioni in materia di monitoraggio, relazioni ed attuazione, le delegazioni hanno indicato una preferenza per un approccio strutturato in base a priorità e a fasi successive per l'attuazione delle prescrizioni in materia di accessibilità del web. Sarebbe opportuno operare una distinzione tra nuovi siti web, non pubblicati prima della data di attuazione, e tutti gli altri siti web, con diverse date di applicazione.
4. Inoltre, pur accogliendo in generale con favore l'obiettivo di un aumento dell'accessibilità dei siti web del settore pubblico, le delegazioni hanno continuato a manifestare preoccupazioni circa la questione della proporzionalità, mettendo in risalto la questione dei costi relativi all'applicazione della direttiva, in particolare alla luce dell'estensione del campo di applicazione per quanto riguarda sia i tipi di enti pubblici sia i tipi di contenuti web contemplati dalla direttiva.

⁶ Docc. 5418/15, 7116/15, 7888/15, 8435/15

PRINCIPALI ELEMENTI DEL COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

Le più recenti proposte della presidenza, attualmente oggetto di ulteriore discussione in sede di gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione", apportano le seguenti principali modifiche.

Ambito di applicazione (articoli 1 e 2 ed allegato)

Al fine di trovare un eventuale compromesso su come affrontare la questione del campo di applicazione, la presidenza ha proposto di definire l'ambito di applicazione, in primo luogo per tipologie di contenuti da contemplare e, in secondo luogo, per tipologie di enti pubblici che devono essere coperte.

Si propone di limitare l'ambito di applicazione della direttiva escludendo alcuni tipi di contenuti dallo stesso, quali documenti archiviati che non sono integrati in una pagina web, contenuti in formato non-web e contenuti in formato video e audio. Tuttavia, il significato esatto di tali esclusioni deve essere ulteriormente definito in modo da creare certezza giuridica riguardo alle tipologie di contenuti che rientrano e quelle che sono escluse. Le rispettive definizioni dovrebbero essere inserite nell'articolo 2 della direttiva.

Al momento di trattare i tipi di contenuti, sono stati avanzati ulteriori suggerimenti. Ad esempio, deve essere ancora ulteriormente esaminato se i seguenti tipi di contenuti debbano pure essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva: raccolte digitali nel settore della cultura, media sociali e altri contenuti di terzi incorporati nei siti web degli enti pubblici, servizi geografici e infografica, siti web appartenenti ad organizzazioni di piccole dimensioni o siti web che ricevono meno di un certo numero di visite al giorno/anno.

Al fine di chiarire le relazioni tra la presente direttiva e la direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi (SMA), è stato aggiunto un nuovo paragrafo all'articolo 1. Esso precisa che, nei casi contemplati da entrambe le direttive, si applicano le disposizioni della direttiva SMA. Se si decide di escludere tutti i contenuti audiovisivi, compresi quelli non coperti dalla direttiva SMA, dovrà essere presa in considerazione una formulazione alternativa.

Per limitare ulteriormente l'ambito di applicazione della direttiva riducendo i tipi di enti pubblici che devono essere coperti, è stata precisata la definizione di "ente pubblico" sopprimendo il riferimento agli "organismi di diritto pubblico" all'articolo 2, paragrafo 8, nonché sopprimendo la definizione a se stante di "organismi di diritto pubblico" contenuta nell'articolo 2, paragrafo 9.

Ad accompagnamento di tale approccio all'ambito di applicazione, si dovrebbe inserire nell'articolo 1 una clausola di armonizzazione minima. Essa dovrebbe chiarire che gli Stati membri possono applicare le prescrizioni in materia di accessibilità del web a contenuti non contemplati dalla direttiva.

Prescrizioni in materia di accessibilità del web (articolo 3)

L'articolo 3, paragrafo 1, è stato modificato per allineare il testo alla norma europea EN 301549 che prevede prescrizioni in materia di accessibilità del web in conformità con la versione 2.0 delle linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG 2.0), organizzate in base a principi generali di accessibilità.

Monitoraggio, relazioni e attuazione (articoli 7 e 10)

Si è chiarito che ai fini del riesame della direttiva, gli Stati membri riferiscono alla Commissione. La relazione dovrebbe essere presentata 54 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva. La data proposta è collegata alle date di applicazione proposte nell'articolo 10 e alla data del riesame di cui all'articolo 11.

Al fine di concedere alla Commissione il tempo sufficiente per elaborare orientamenti che prendano in considerazione anche i risultati della cooperazione tra gli Stati membri, la presidenza propone che gli orientamenti della Commissione debbano essere presentati due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Ciò si riflette nella nuova formulazione dell'articolo 7, paragrafo 4.

Il lasso di tempo complessivo per l'applicazione della direttiva è esteso al fine di concedere agli enti pubblici il tempo sufficiente per modificare i loro siti web. Il concetto di un approccio strutturato in base a priorità e a fasi successive è stato introdotto nell'articolo 10, proponendo di includere due date di applicazione, una per i nuovi siti web, non pubblicati prima della data di attuazione, e un'altra per tutti gli altri siti web.